

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA. RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 2/2016 DEL 15 GENNAIO 2016.

Il Segretario generale

Premesso che:

- in data 14 gennaio 2016 il Consiglio ha autorizzato l’aggiudicazione definitiva alla società l’ECO DELLA STAMPA S.p.a. del servizio rassegna stampa e accentratore delle agenzie stampa per un periodo di 36 mesi, per una spesa di € 20.600 + iva (€25.132 iva compresa);
- con determina n. 2/2016 del 15 gennaio 2016 si è provveduto ad affidare il servizio medesimo;
- in data 18 gennaio 2016 il Responsabile unico del procedimento (RUP), dott. Vincenzo Accardo, ha provveduto a comunicare alla società l’ECO DELLA STAMPA S.p.a. l’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara per un periodo di 36 mesi per un importo di € 20.600 + iva;
- in pari data, l’ECO DELLA STAMPA S.p.a. ha segnalato che la durata contrattuale doveva intendersi di 24 mesi e non di 36 mesi chiedendo la rettifica del contratto;
- in data 20 gennaio 2016, fatte le opportune verifiche e sentita per le vie brevi Consip S.p.a. sulla regolarità delle operazioni svolte nella procedura di gara, il RUP ha riscontrato la nota del 18 gennaio 2016 della società l’ECO DELLA STAMPA S.p.a. confermando la correttezza dei dati riportati nella comunicazione di aggiudicazione;
- con successive note del 21 gennaio 2016 e del 25 febbraio 2016 la società l’ECO DELLA STAMPA S.p.a ha comunicato che la stessa ha interpretato il campo “DURATA CONTRATTUALE SUPERIORE ALL’ANNO”, previsto nel modulo dell’Richiesta Di Offerta (RDO), quale periodo eventuale di rinnovo contrattuale a cui applicare l’offerta e non già come durata dell’offerta;
- la difformità della durata contrattuale offerta dalla Società ECO DELLA STAMPA (36 mesi) rispetto alla durata prevista dalla RDO (24 mesi) non è tale da comportare l’esclusione della Società dalla gara, perché non si sostanzia in una mancanza dei requisiti minimi (nella fattispecie, tale sarebbe la durata offerta inferiore ai 24 mesi), né si configura l’ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, che costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 46, co. 1-bis del d.lgs. n. 163/2006;
- conseguentemente, l’aggiudicazione, seppure da correggere con riferimento al termine della durata del servizio può ritenersi legittima, atteso che l’erronea indicazione nell’offerta presentata dalla società l’ECO DELLA STAMPA S.p.a. della durata di 36 mesi, in luogo di quella di 24 mesi prevista dalla RDO, non ha inciso né in astratto né in concreto sull’esito della gara in termini di formazione della graduatoria e di individuazione del soggetto aggiudicatario;
- l’offerta presentata dalla società l’ECO DELLA STAMPA S.p.a., anche se intesa come riferita alla durata contrattuale di 24 mesi, avrebbe comunque comportato l’aggiudicazione della procedura di gara alla medesima Società, in quanto la stessa ha offerto, anche a parità di durata contrattuale di 24 mesi, il prezzo più basso;
- il Consiglio ha preso atto nella seduta del 6 aprile 2016, limitatamente alla sola durata contrattuale, della rettifica dell’aggiudicazione definitiva del servizio di rassegna stampa e accentratore delle agenzie stampa a favore della società l’ECO DELLA STAMPA S.p.a., da comunicare ai partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 79, d.lgs. n. 163/2006;

Richiamati:

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10 *bis*, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 10.000 sono preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con Determina del Segretario generale, l’art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l’art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell’Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2016 approvato con Delibera dell’Autorità n° 93 del 5 novembre 2015 il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 413 per sostenere la suddetta spesa;

DETERMINA

1. di rettificare in 24 mesi l’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 2/2016 del 15 gennaio 2016 a favore della ditta l’ECO DELLA STAMPA S.p.a., Via Compagnoni n. 28 - Milano (P.IVA 06862080154);
2. di rettificare pertanto l’impegno n. 33/2016 già assunto per l’anno 2016 incrementandolo della somma di € 3.433,34+iva (€ 4.188.67 iva inclusa), per un totale annuo di € 10.300,00 + iva;
3. di dare atto che l’impegno di spesa per l’annualità 2017 sarà assunto nell’esercizio finanziario corrispondente;
4. di demandare al Responsabile unico del procedimento (RUP), dott. Vincenzo Accardo la comunicazione della rettifica della durata del servizio di rassegna stampa (24 mesi) alla società aggiudicataria l’ECO DELLA STAMPA S.p.a. (P.IVA 06862080154), nonché la comunicazione di tale rettifica agli altri partecipanti alla gara;
5. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente e regolarmente eseguiti dalle ditta affidataria;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 08/04/2016

Visto di riscontro contabile

Il direttore dell’Ufficio Affari generali,

amministrazione e personale

Vincenzo Accardo

Il Segretario generale

Guido Improta
